

Allegato "B" all'atto in data 27-10-2021 n. 66106/18440 rep.

## STATUTO

### ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

È costituita la Fondazione denominata "Fondazione Eco Eridania" e qualora ottenga l'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus "Fondazione Eco Eridania – ONLUS".

La Fondazione assume l'acronimo ONLUS nella denominazione ed in qualsiasi altro segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico in conformità al D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La Fondazione ha sede legale in Arenzano (GE), Via Pian Masino n. 103, e svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituite su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, uffici, rappresentanze, tanto in forma stabile che temporanea. Le sedi secondarie potranno essere dotate, per delibera del Consiglio di Amministrazione, di autonomia amministrativa ma non dispongono di autonomia giuridica né patrimoniale.

### ARTICOLO 2 – DURATA

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

### ARTICOLO 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, operando nei settori della beneficenza, dell'assistenza sociale, della tutela dei diritti civili, dello sport dilettantistico e della formazione ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460.

Più nello specifico la Fondazione ha come scopo la realizzazione di progetti volti ad alleviare le situazioni di disagio economico dell'infanzia e dell'adolescenza, la promozione di progetti formativi dedicati a giovani in condizioni economiche di svantaggi e soggetti in condizioni di disabilità fisica o psichica attraverso anche la valorizzazione dello sport.

Nell'ambito delle suddette finalità, la Fondazione si propone quale scopo principale quello di:

- organizzare giornate formative dedicate a giovani in condizioni di svantaggio economico per consentirgli di sviluppare un'idea di business;
- promuovere e sostenere attività formative dedicate nel periodo estivo a bambini con disabilità motoria e fisica;

- organizzare e promuovere iniziative di beneficenza a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, quali in particolare i soggetti deboli, i bisognosi, i malati e le famiglie che si trovino in condizioni economiche o sociali disagiate;
- collaborare con altri enti senza scopo di lucro che perseguano analoghe finalità;
- collaborare con Università per la realizzazione di progetti e programmi di formazione rivolta a soggetti in condizioni di svantaggio economico;
- promuovere, diffondere, tutelare e sviluppare l'attività di assistenza sociale attraverso la pratica sportiva in genere e più specificatamente della pratica del calcio e delle discipline sportive ad esso collegate, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa, con particolare riguardo alle persone diversamente abili;
- organizzare in via diretta o indiretta attività sportive e ricreative nonché attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza delle predette attività dello sport in genere, creando altresì, in particolare per i giovani e per le persone diversamente abili, momenti di ritrovo e aggregazione;
- avviare attività motorie didattiche che sviluppino le competenze necessarie ad un positivo inserimento scolastico e lavorativo di persone abili e diversamente abili in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni grado, gli enti sociali e assistenziali pubblici e privati presenti nel territorio di persone abili e disabili;
- sviluppare, diffondere e gestire ogni forma di attività sportiva, ricreativa e riabilitativa;
- creare campagne di comunicazione sociale e progetti volti alla promozione dello sport per persone diversamente abili;
- promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni atte a sensibilizzare persone ed enti ai problemi dei diversamente abili e delle loro famiglie;
- promozione e formazione di operatori e volontari che operino nell'ambito degli scopi statutari;
- sostenere progetti volti al miglioramento della qualità della vita dei soggetti in condizione di disagio psicofisico e sociale.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

In via esplicativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico aventi per tema le attività sportive praticate e lo sport in genere;

- predisporre dei centri di servizio per i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività della Fondazione;
- istituire corsi di preparazione, della disciplina della Fondazione a tutti i livelli, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
- promuovere lo scambio con altri enti non profit aventi finalità analoghe, in Italia o all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
- gestire centri di ritrovo, anche di altri enti non profit con finalità analoghe;
- svolgere attività editoriale (anche elettronica ma con esclusione dell'edizione dei quotidiani e periodici ad essi assimilati) e distribuire pubblicazioni di carattere scientifico e culturale;
- aprire e gestire un sito internet;
- creare dei gruppi sportivi affiliati alle relative federazioni nazionali.

Per il conseguimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, inoltre, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine, la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi regionali e nazionali che perseguono scopi analoghi nonché instaurare proficue collaborazioni con altre Fondazioni, Associazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Università, Accademie, Imprese, e altre organizzazioni, sia di nazionalità italiana sia estera, per ricercare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse.

Per il migliore raggiungimento degli scopi, la Fondazione potrà tra l'altro possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni sia che essi mobili che immobili nonché mantenere, valorizzare ed incrementare il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento.

#### ARTICOLO 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è composto:

- dai conferimenti in denaro effettuati dal Fondatore e dai soci sostenitori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

– da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### ARTICOLO 5 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

– da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;

– dai contributi in qualsiasi forma concessi dai soci fondatori e sostenitori o da soggetti terzi;

– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### ARTICOLO 6 – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse, nel rispetto delle norme di legge.

#### ARTICOLO 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione:

- il Fondatore;
- i Sostenitori.

Le attività della Fondazione non vengono rese nei confronti del Fondatore e dei sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

Possono ottenere la qualifica di soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che aderiscono volontariamente alla Fondazione condividendone le finalità, e che contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti al Patrimonio con contributi in denaro e/o beni materiali o immateriale, servizi o con attività professionali di particolare rilievo. La qualifica di socio sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente eseguito, salvo l'esclusione deliberata da parte del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza l'esclusione dei soci, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui in via esemplificativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare contribuzioni e conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche extragiudiziali.

I soci sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

## ARTICOLO 8 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente e Vice presidente;
- Direttore generale;
- L'Organo di controllo.

## ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri da 3 (tre) a 5 (cinque), compreso il Presidente.

Il Socio Fondatore stabilisce il numero dei componenti.

Il Socio Fondatore – previa definizione del numero dei componenti – nomina almeno i 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il restante terzo è invece nominato dai soci sostenitori, ove presenti, a maggioranza.

I consiglieri restano in carica per cinque esercizi e possono essere rieletti. Laddove durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si provvederà alla loro sostituzione in ossequio alle regole che precedono. I Consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio medesimo. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati secondo le medesime modalità previste per la nomina.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno entro il 31 dicembre e il 31 marzo, rispettivamente per l'approvazione del preventivo finanziario e dello schema di bilancio o rendiconto consuntivo.

L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare deve essere inviato ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione con qualunque mezzo scritto, ivi compreso fax ed e-mail; diversamente in caso di urgenza sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

È ammessa la possibilità di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e gli sia garantito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o chi ne fa le veci. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Comitato scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tale organo provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza al disposto di cui alla lett. d) comma 1, dell'art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) deliberare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità della Fondazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- c) approvare il bilancio sociale, laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- d) nominare l'Organo di controllo;
- e) vigilare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione;
- f) nominare il Presidente della Fondazione, salva la nomina iniziale in sede di costituzione, scegliendolo all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso, tra i membri nominati dal socio fondatore;
- g) nominare il Direttore Generale;
- h) deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni, erogazioni liberali e contributi nonché l'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;
- i) deliberare in merito agli impegni di spesa da effettuarsi per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- j) nominare i soci sostenitori;
- k) proporre modifiche statutarie da sottoporre al socio fondatore;
- l) stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- m) proporre la trasformazione, fusione o scissione della Fondazione, da sottoporre al socio fondatore;
- n) proporre lo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del socio fondatore;
- o) deliberare in merito alla stipulazione di mutui, aperture conti correnti, nonché ogni altra operazione necessaria ed utile al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione può in tutto o in parte delegare i suoi poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri mediante apposita delibera.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano per età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione, nominato di volta in volta dal Presidente.

#### ARTICOLO 10 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste innanzi a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale nominando i propri legali.

Oltre che al Presidente, la legale rappresentanza della Fondazione spetta – nei limiti delle deleghe di volta in volta conferite – ai componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di delega.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e adotta provvedimenti di urgenza.

#### ARTICOLO 11 – VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Vice presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione all'interno dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Vice presidente i poteri (e la rappresentanza legale della Fondazione) spettano al Consigliere più anziano, intendendosi per esso il consigliere che riveste la carica da maggior tempo, o in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

#### ARTICOLO 12 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale predispose il progetto di bilancio (preventivo e consuntivo), supporta le attività del Comitato Scientifico, sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da un Vice-Direttore, persona proposta dal Direttore Generale e approvata dal Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 13 – ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Il primo Organo di controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo. Il componente dell'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed



effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle finalità istituzionali della Fondazione, attesta che il bilancio sociale, laddove predisposto, sia stato redatto secondo le relative linee guida e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, richiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle attività dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Qualora l'Organo di controllo non sia composto da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro, il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un Revisore Legale dei Conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### ARTICOLO 14 - RETRIBUZIONI

Tutte le cariche sono gratuite.

Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche, può essere riconosciuto un compenso ai membri degli organi amministrativi (che siano investiti di svolgere specifiche attività) e di Controllo, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del Dlgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

#### ARTICOLO 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ciascun anno dovrà essere approvato il preventivo finanziario dell'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo del rendiconto annuale dell'anno precedente. Nel medesimo termine del 30 aprile dovrà essere approvato il bilancio sociale, laddove predisposto.

#### ARTICOLO 16 – SCIOGLIMENTO

L'estinzione o lo scioglimento della Fondazione può avvenire con delibera del consiglio di amministrazione, previa sottoposizione della proposta al socio fondatore. In caso di scioglimento

della Fondazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale individuata dal Consiglio di amministrazione o ai fini di pubblica utilità, sentito comunque l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 17 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

È ammessa la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile.

#### ARTICOLO 18 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile, nonché quelle previste dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Milano, 27 ottobre 2021

Firmato Cinzia Cirillo

Firmato Rossella Antonia Pierini

Firmato Paolo Liberatore Cipriano

Firmato Stefano Rampolla

Allegato “C” all’atto in data 27-10-2021 n. 66106/18440 rep.

## STATUTO

### ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

È costituita ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 la Fondazione denominata “Fondazione Eco Eridania ETS”.

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del settore”. L’inserimento nella denominazione dell’acronimo ETS e l’utilizzo dello stesso o dell’indicazione di “ente del Terzo settore” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La Fondazione ha sede legale in Arenzano (GE), Via Pian Masino n. 103, e svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale.

Con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere istituite su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, uffici, rappresentanze, tanto in forma stabile che temporanea. Le sedi secondarie potranno essere dotate, per delibera del Consiglio di amministrazione, di autonomia amministrativa ma non dispongono di autonomia giuridica né patrimoniale.

### ARTICOLO 2 – DURATA

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

### ARTICOLO 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000 n. 328, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e 112/2016 di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- Educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- Organizzazione e gestione di attività di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, lett. u) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Più nello specifico la Fondazione ha come scopo la realizzazione di progetti volti ad alleviare le situazioni di disagio economico dell'infanzia e dell'adolescenza, la promozione di progetti formativi dedicati a giovani in condizioni economiche di svantaggi e soggetti in condizioni di disabilità fisica o psichica.

Nell'ambito delle suddette finalità, la Fondazione si propone quale scopo principale quello di:

- organizzare giornate formative dedicate a giovani in condizioni di svantaggio economico per consentirgli di sviluppare un'idea di business;
- promuovere e sostenere attività formative dedicate nel periodo estivo a bambini con disabilità motoria e fisica;
- organizzare e promuovere iniziative di beneficenza a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, quali in particolare i soggetti deboli, i bisognosi, i malati e le famiglie che si trovino in condizioni economiche o sociali disagiate;
- collaborare con altri enti senza scopo di lucro che perseguano analoghe finalità;
- collaborare con Università per la realizzazione di progetti e programmi di formazione rivolta a soggetti in condizioni di svantaggio economico;
- promuovere, diffondere, tutelare e sviluppare l'attività di assistenza sociale attraverso la pratica sportiva in genere e più specificatamente della pratica del calcio e delle discipline sportive ad esso collegate, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa, con particolare riguardo alle persone diversamente abili;
- organizzare in via diretta o indiretta attività sportive e ricreative nonché attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza delle predette attività dello sport in genere, creando altresì, in particolare per i giovani e per le persone diversamente abili, momenti di ritrovo e aggregazione;

- avviare attività motorie didattiche che sviluppino le competenze necessarie ad un positivo inserimento scolastico e lavorativo di persone abili e diversamente abili in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni grado, gli enti sociali e assistenziali pubblici e privati presenti nel territorio di persone abili e disabili;
- sviluppare, diffondere e gestire ogni forma di attività sportiva, ricreativa e riabilitativa;
- creare campagne di comunicazione sociale e progetti volti alla promozione dello sport per persone diversamente abili;
- promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni atte a sensibilizzare persone ed enti ai problemi dei diversamente abili e delle loro famiglie;
- promozione e formazione di operatori e volontari che operino nell'ambito degli scopi statutari;
- sostenere progetti volti al miglioramento della qualità della vita dei soggetti in condizione di disagio psicofisico e sociale.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

In via esplicativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico aventi per tema le attività sportive praticate e lo sport in genere;
- predisporre dei centri di servizio per i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività della Fondazione;
- istituire corsi di preparazione, della disciplina della Fondazione a tutti i livelli, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
- promuovere lo scambio con altri enti non profit aventi finalità analoghe, in Italia o all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
- gestire centri di ritrovo, anche di altri enti non profit con finalità analoghe;
- svolgere attività editoriale (anche elettronica ma con esclusione dell'edizione dei quotidiani e periodici ad essi assimilati) e distribuire pubblicazioni di carattere scientifico e culturale;
- aprire e gestire un sito internet;
- creare dei gruppi sportivi affiliati alle relative federazioni nazionali.

La Fondazione, può esercitare, anche attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017.

A tal fine, la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi regionali e nazionali che perseguano scopi analoghi nonché instaurare proficue collaborazioni con altre Fondazioni, Associazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Università, Accademie, Imprese, e altre organizzazioni, sia di nazionalità italiana sia estera, per ricercare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse.

Per il migliore raggiungimento degli scopi, la Fondazione potrà tra l'altro possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni sia che essi mobili che immobili nonché mantenere, valorizzare ed incrementare il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento.

#### ARTICOLO 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è composto:

- dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori e dai soci sostenitori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### ARTICOLO 5 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai soci Fondatori e sostenitori o da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### ARTICOLO 6 – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ARTICOLO 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione i:

- il Fondatore
- i Sostenitori.

Le attività della Fondazione non vengono rese nei confronti dei Fondatori e dei sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

Possono ottenere la qualifica di soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che aderiscono volontariamente alla Fondazione condividendone le finalità, e che contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti al Patrimonio con contributi in denaro e/o beni materiali o immateriale, servizi o con attività professionali di particolare rilievo. La qualifica di socio sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente eseguito, salvo l'esclusione deliberata da parte del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza l'esclusione dei soci, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui in via esemplificativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare contribuzioni e conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche extragiudiziali.

I soci sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

## ARTICOLO 8 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Consiglio di amministrazione;
- Presidente e Vice presidente;
- Direttore generale;
- L'Organo di controllo.

## ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri da 3 (tre) a 5 (cinque), compreso il Presidente.

Il Socio Fondatore stabilisce il numero dei componenti.

Il Socio Fondatore – previa definizione del numero dei componenti – nomina almeno i 2/3 dei membri del Consiglio di amministrazione. Il restante terzo è invece nominato dai soci sostenitori, ove presenti a maggioranza.

I consiglieri restano in carica per cinque esercizi e possono essere rieletti. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Laddove durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si provvederà alla loro sostituzione in ossequio alle regole che precedono. I Consiglieri così nominati resteranno in



carica sino alla scadenza del Consiglio medesimo. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere revocati secondo le medesime modalità previste per la nomina.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno entro il 31 dicembre e il 31 marzo, rispettivamente per l'approvazione del preventivo finanziario e dello schema di bilancio o rendiconto consuntivo.

L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare deve essere inviato ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione con qualunque mezzo scritto, ivi compreso fax, ed e-mail; diversamente in caso di urgenza sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

È ammessa la possibilità di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e gli sia garantito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o chi ne fa le veci. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Comitato scientifico.

Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tale organo provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza al disposto di cui all'art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) deliberare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità della Fondazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- c) approvare il bilancio sociale, laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- d) nominare l'Organo di controllo;
- e) vigilare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione;
- f) nominare il Presidente della Fondazione, salva la nomina iniziale in sede di costituzione, scegliendolo all'interno del Consiglio di amministrazione stesso, tra i membri nominati dal socio fondatore;
- g) nominare il Direttore generale;
- h) deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni, erogazioni liberali e contributi nonché l'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;

- i) deliberare in merito agli impegni di spesa da effettuarsi per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- j) nominare i soci sostenitori;
- k) proporre modifiche statutarie da sottoporre al socio fondatore;
- l) stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- m) individuare le attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale esercitabili nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- n) documentare nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, il carattere secondario e strumentale dell'attività con le modalità indicate dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- o) proporre in merito alla trasformazione, fusione o scissione della Fondazione, da sottoporre al socio fondatore;
- p) proporre lo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del socio fondatore;
- q) deliberare in merito alla stipulazione di mutui, aperture conti correnti, nonché ogni altra operazione necessaria ed utile al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Consiglio di amministrazione può in tutto o in parte delegare i suoi poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri mediante apposita delibera.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano per età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione, nominato di volta in volta dal Presidente.

#### ARTICOLO 10 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste innanzi a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale nominando i propri legali.

Oltre che al Presidente, la legale rappresentanza della Fondazione spetta – nei limiti delle deleghe di volta in volta conferite – ai componenti del Consiglio di amministrazione muniti di delega.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e adotta provvedimenti di urgenza.

## ARTICOLO 11 – VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Vice presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione all'interno dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Vice presidente i poteri (e la rappresentanza legale della Fondazione) spettano al Consigliere più anziano, intendendosi per esso il consigliere che riveste la carica da maggior tempo, o in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

## ARTICOLO 12 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale predispone il progetto di bilancio (preventivo e consuntivo), supporta le attività del Comitato Scientifico, sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da un Vice-Direttore, persona proposta dal Direttore Generale e approvata dal Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 13 – ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di amministrazione nomina un organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Il primo Organo di controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo. Il componente dell'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto del Consiglio di amministrazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle finalità istituzionali della Fondazione, attesta che il bilancio sociale, laddove predisposto, sia stato redatto secondo le relative linee guida e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, richiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari. Delle attività dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di amministrazione nomina altresì il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Qualora l'Organo di controllo non sia composto da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro, il Consiglio di amministrazione

affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

#### ARTICOLO 14 - RETRIBUZIONI

Tutte le cariche sono gratuite.

Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche, può essere riconosciuto un compenso ai membri degli organi amministrativi (che siano investiti di svolgere specifiche attività) e di Controllo, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

#### ARTICOLO 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ciascun anno dovrà essere approvata il preventivo finanziario dell'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo del rendiconto annuale dell'anno precedente. Nel medesimo termine del 30 aprile dovrà essere approvato il bilancio sociale, laddove predisposto.

#### ARTICOLO 16 – SCIOGLIMENTO

L'estinzione o lo scioglimento della Fondazione può avvenire con delibera del consiglio di amministrazione, previa sottoposizione della proposta al socio fondatore. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità individuati dal Consiglio di amministrazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## ARTICOLO 17 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

È ammessa la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile.

## ARTICOLO 18 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile, nonché quelle previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Milano, 27 ottobre 2021

Firmato Cinzia Cirillo

Firmato Rossella Antonia Pierini

Firmato Paolo Liberatorie Cipriano

Firmato Stefano Rampolla

## REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
<input checked="" type="checkbox"/>	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 08/11/2021 al n. 114849 serie 1T con versamento di € 200,00.

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.)
<input type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	<b><u>In carta libera:</u></b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	<b><u>Copia su supporto informatico:</u></b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input checked="" type="checkbox"/>	<b><u>Copia cartacea:</u></b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce